DISPOSIZIONI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 4

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente alle operazioni creditizie e finanziarie

Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 18 febbraio 1997, n.28, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge. Resta fermo in ogni caso il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte gia' pagate ne' e' consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Versione in vigore dal 15 maggio 1998, non più in vigore dal 18 maggio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 8 maggio 1998, n. 146
Capo	I — Disposizioni in materia di imposte dirette, sul valore aggiunto e di altre imposte indirette
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-semplificazione-e-la-razionalizzazione-del/art-4-disposizioni-in-materia-di-imposta-sul-valore-aggiunto-relativamente/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it